



FSI-USAE

Federazione Sindacati Indipendenti,
organizzazione costituente della confederazione USAE

COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI DIRETTIVI FUNZIONI CENTRALI



00186 Roma - Piazza Margana n. 21

Tel. 347.0662930 Email fsi.funzioncentrali@usaenet.org - p.saraceni@usaenet.org
www.fsinazionale.it - www.usae.it

Renato La Manna - Tel. 333.8549758 - mail renatogiuseppe.lamanna@virgilio.it

Marla Gandini - Tel. 3208882848 - mail: mia.gandini@gmail.com

Ill.mo Sig., Presidente del Tribunale
Pasquale Liccardo

E p.c.
Ill.mo Sig. Presidente della
Corte d'Appello di Bologna
Dr. Giuseppe Colonna

Per l'eventuale inoltro al
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale del Personale
Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Modena/Caltagirone/Roma, 5 giugno 2019

QUESITO: Missione per partecipazione a corso di formazione - corresponsione buoni pasto e tempo di viaggio- Quesito

In data 14 maggio 2019 diversi direttori e funzionari del Tribunale di Modena venivano comandati in missione, insieme ad altro personale del distretto di Emilia Romagna, presso il Tribunale di Bologna per partecipare ad un corso di formazione della durata di 3 ore (dalle 9 alle 12).

Controllando casualmente il proprio cartellino nei giorni successivi, alcuni dipendenti si avvedevano che era stato conteggiato l'orario di tempo di lavoro dalle ore 9 (l'orario di inizio del corso) e ad alcuni, che avevano preso un permesso per il pomeriggio ex art.34 non era stato corrisposto il buono pasto, che sarebbe spettato (al posto della consumazione) trattandosi di missione inferiore alle 8 ore.

A seguito di richiesta di chiarimenti in merito, la dirigenza del Tribunale, con nota prot. 257/I del 23/05/2019 e successivamente con nota prot 269/I del 03/06/2019, che si allegano in estratto alla presente, formalizzava quanto segue: "Gli art. 52 e 53 del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018 regolamentano la formazione e la partecipazione alla stessa; quanto al riconoscimento della durata del



FSI-USAE

Federazione Sindacati Indipendenti,
organizzazione costituente della confederazione USAE

COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI DIRETTIVI FUNZIONI CENTRALI



00186 Roma - Piazza Margana n. 21

Tel. 347.0662930 Email fsi.funzioniacentrali@usaenet.org - p.saraceni@usaenet.org
www.fsinazionale.it - www.usae.it

Renato La Manna - Tel. 333.8549758 - mail renatogiuseppe.lamanna@virgilio.it
Maria Gandini - Tel. 3208882848 - mail: mia.gandini@gmail.com

viaggio necessario per il raggiungimento della sede per partecipazione a corsi di formazione, la normativa applicabile la si rinviene ai commi 8 e 9 dell'art. 53 CCNL Funzioni centrali cit. (ex 26. co. 6 CCNL 1998/2001); con varie note il Ministero della Giustizia, in risposta a quesiti, ha ribadito che il tempo utilizzato per il viaggio non può essere considerato attività lavorativa, e non rientra, quindi, neanche nella tipologia del lavoro straordinario da compensare con riposo, fino a che non venga adottato, a livello centrale un atto formale che lo riconosca (che non risulta essere stato adottato) ”

In merito al **tempo di viaggio**, si evidenzia in proposito che in base all'art. 53 del vigente CCNL Funzioni Centrali sottoscritto il 12/2/2018 (riproduzione dell'art 26 del CCNL 1998/2001) *“Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti”* (..) e che *“I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti (..) ”*.

E' evidente che il **trattamento di “missione”** presuppone un regime di **“trasferta”**, dato che il dipendente viene **comandato in altra sede di servizio** per un'attività (quella di formazione) da intendersi come **prestazione obbligatoria imposta dal datore di lavoro**. L'istituto della trasferta, in assenza di disciplina legale, è stato definito dalla giurisprudenza di legittimità come *l'istituto caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro (Cass. 27/11/2002, n. 16812).*

L'ARAN ha avuto modo di chiarire, in sede di risposta a specifico quesito, che le ore impiegate per la trasferta, *“non possono essere considerate attività lavorativa e quindi non sono utili al fine dello straordinario (fatta eccezione, per gli autisti)”*; ma sono tuttavia **“comutate nel normale orario di lavoro, nel senso che non devono essere recuperate (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro)”**¹. Tale

¹ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/istituti-particolari/6962-trattamento-di-trasferta-893-rv1010-orientamenti-applicativi.html>



FSI-USAE

Federazione Sindacati Indipendenti,
organizzazione costituente della confederazione USAE

COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI DIRETTIVI FUNZIONI CENTRALI



00186 Roma - Piazza Margana n. 21

Tel. 347.0662930 Email fsi.funzioniconcentrali@usaenet.org - p.saraceni@usaenet.org
www.fsinazionale.it - www.usae.it

Renato La Manna - Tel. 333.8549758 - mail renatogiuseppe.lamanna@virgilio.it
Maria Gandini - Tel. 3208882848 - mail: mia.gandini@gmail.com

posizione appare l'unica accettabile a fronte di una prestazione obbligatoria e svolta nell'interesse dell'amministrazione fuori dalla sede di servizio, fatta propria peraltro anche dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con accordo del 17/10/2007.² Una diversa interpretazione si tradurrebbe in un **ingiustificato arricchimento per l'amministrazione** (relativamente al maggior tempo impiegato dal dipendente per raggiungere la diversa sede di servizio individuata dal datore di lavoro) nonché in una **disparità di trattamento** non solo con il personale dipendente del DAP, ma anche e soprattutto fra i dipendenti in servizio presso la città sede della formazione (non penalizzati nel tempo di viaggio) rispetto a quelli in servizio presso altre sedi del distretto.

Altro discorso si pone relativamente ai **buoni pasto**: secondo la citata nota prot 257/I in allegato, il buono pasto non spetterebbe infatti al dipendente che nel pomeriggio "non ha effettuato il rientro fruendo di un permesso. Il tempo lavorato è stato, quindi, di 3 ore. Per aver diritto al buono pasto dovevano essere (lavorate) almeno 6 ore e 1 minuto".

Anche su questo aspetto riteniamo non corretta la posizione dell'amministrazione, peraltro contraddittoria sotto diversi aspetti. Il Ministero è intervenuto infatti più volte in merito alle modalità di corresponsione dei buoni pasto. Una prima nota del 15 gennaio 1998³ stabiliva che "in relazione alle assenze disciplinate dall'articolo 20 (...) sussiste il diritto da parte dell'impiegato al buono pasto (...) in previsione dell'obbligatorio recupero delle ore di permesso fruito, sia che il permesso richiesto riguardi l'intero arco temporale del rientro pomeridiano o solo una frazione di esso." Il tenore letterale della circolare citata, è pertanto quello di una corresponsione collegata ai giorni di rientro, a prescindere dallo svolgimento di "almeno 6 ore e 1 minuto", dato che il buono non verrà attribuito nelle giornate di recupero, anche se superiori a 6 ore.

A breve distanza dalla citata circolare, lo stesso Ministero della Giustizia cambiava

² https://www.sappe.it/wp-content/uploads/2018/03/0317905_17-10-2007.pdf

³ (Circolare n. 1810/S/DES/130, in data 15 gennaio 1998, del Ministero Grazia Giustizia, Org. giud.)



Unione Sindacati Autonomia Europe

FSI-USAE

Federazione Sindacati Indipendenti,
organizzazione costituente della confederazione USAE

COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI DIRETTIVI FUNZIONI CENTRALI



00186 Roma - Piazza Margana n. 21

Tel. 347.0662930 Email fsi.funzioniacentrali@usaenet.org - p.saraceni@usaenet.org
www.fsinazionale.it - www.usae.it

Renato La Manna - Tel. 333.8549758 - mail renatogiuseppe.lamanna@virgilio.it

Maria Gandini - Tel. 3208882848 - mail: mia.gandini@gmail.com

posizione e con **circolare 10 febbraio 1998⁴** stabiliva che il buono pasto compete *“al dipendente che articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni settimanali (secondo la disciplina prevista dall'art. 22, l. n. 724/1994, come modificata dall'art. 6, comma 5, d.l. n. 79/1997, convertito in l. n. 140/1997), per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario oltre le sei ore con la pausa per il pranzo”*. (...) *Nell'esistenza delle condizioni precisate, non ha rilievo che l'attività lavorativa sia resa in giorni festivi, oppure in giorni nei quali il dipendente prolunga l'orario di lavoro (che resta ordinario) per recuperare le ore non lavorate in conseguenza di permessi brevi”*.

In definitiva: in base alla prima circolare il buono pasto spetta nelle giornate di rientro anche se non effettuato per art 20 (permesso breve, ora art. 34) a prescindere dalle ore lavorate, mentre in base alla seconda, spetta (solo) nelle giornate in cui la prestazione supera le 6 ore (con pausa) ai fini del recupero delle ore non lavorate.

Tale secondo orientamento pare peraltro conforme all'accordo ARAN del 1996⁵ sui Buoni Pasto, in cui si stabiliva che *“Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto.”*

Tale orientamento non è mai mutato, come si evince dall'art. 86 del vigente CCNL, il cui art. 23 (che richiama nella forma e nella sostanza l'art. 40 del vecchio contratto) stabilisce che il **diritto alla pausa** (ed al relativo pasto) spetta **ogni volta che la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore**: da ciò consegue che il diritto al (buono) pasto **spetta sempre nella giornata in cui il dipendente si ferma oltre le 6 ore**, previa relativa pausa obbligatoria per il recupero delle energie psicofisiche.

4

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=QHia+1w5hM+IrlPFU+QbIU8S?facetNode_1=0_12&facetNode_2=0_12_3&facetNode_3=1_1\(1998\)&contentId=SDC1284793&previousPage=mg_1_8](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=QHia+1w5hM+IrlPFU+QbIU8S?facetNode_1=0_12&facetNode_2=0_12_3&facetNode_3=1_1(1998)&contentId=SDC1284793&previousPage=mg_1_8)

5 <https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/479-accordo-concessione-dei-buoni-pasto.html>



FSI-USAE

Federazione Sindacati Indipendenti,
organizzazione costituente della confederazione USAE

COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI DIRETTIVI FUNZIONI CENTRALI



00186 Roma - Piazza Margana n. 21

Tel. 347.0662930 Email fsi.funzioniacentrali@usaenet.org - p.saraceni@usaenet.org

www.fsinazionale.it - www.usae.it

Renato La Manna - Tel. 333.8549758 - mail renatogiuseppe.lamanna@virgilio.it

Maria Gandini - Tel. 3208882848 - mail: mia.gandini@gmail.com

Qualunque sia il criterio che l'amministrazione ritiene di assumere in merito alla corresponsione del buono pasto, certamente **il dipendente non può essere penalizzato dall'utilizzo contemporaneo di entrambi i criteri** (mancata corresponsione sia nel giorno di rientro non effettuato, sia nella giornata in cui il dipendente lavora oltre 6 ore per il recupero del rientro), altrimenti anche qui si sarebbe in presenza di un **ingiustificato arricchimento** da parte del datore di lavoro.

Per tutto quanto sopra, si chiede un chiarimento in merito alle posizioni assunte nelle citate note dirigenziali del Tribunale di Modena, allegata in estratto, relativamente al **tempo di viaggio ed al buono pasto** nelle giornate di rientro e/o di recupero.

Si segnala l'urgenza, essendo prossima la convocazione di numerosi dipendenti del distretto Emilia Romagna, per **un altro corso di formazione** presso la sede di Bologna della durata di (sole) 4 ore nelle giornate del **20 e 25 giugno** (giornate di rientro): motivo per cui la problematica esposta si ripresenterà in tutta la sua evidenza.

Si chiede cortesemente di voler rispondere al presente quesito o, qualora ritenuto necessario, di inoltrarlo al competente Ufficio del Ministero della Giustizia.

Cordialità,

I COORDINATORI NAZIONALI
QUADRI DIRETTIVI - FUNZIONI CENTRALI
FSI-USAE

Dr.ssa Maria Gandini

Tel. 3208882848 - mail: mia.gandini@gmail.com



Dr. Renato La Manna

Tel. 333.8549758 - e-mail: renatogiuseppe.lamanna@virgilio.it

